

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

PAG.	PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033):	
Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759):	
Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988):	
Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005):	
Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007):	
Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203)	179
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	179, 181, 182, 183, 184, 185
Baresi Eugenio (gruppo CCD)	184
Basile Emanuele (gruppo lega nord)	185
Bonito Francesco (gruppo progressisti-federativo)	182
Contestabile Domenico, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	181, 182, 183, 184
Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i>	179, 180, 182, 183, 184
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	183, 184
Fragalà Vincenzo (gruppo alleanza nazionale-MSI)	180
Garra Giacomo (gruppo forza Italia)	184
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	180, 185
Marino Giovanni (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	180, 184
Paggini Roberto (gruppo misto)	184
Stajano Ernesto (gruppo misto)	180, 181
Sostituzioni:	
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	179
Sulla pubblicità dei lavori:	
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	179
ALLEGATI:	
Allegato 1: Articolo 13 del testo unificato	187
Allegato 2: Emendamenti presentati agli articoli 12 e 13 del testo unificato	191

La seduta comincia alle 12,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Parenti e Saraceni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Usiglio e Bonito.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033); e delle proposte di legge Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759); Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988); Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute

(1005); Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007); Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato del disegno di legge: « Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari »; Finocchiaro Fidelbo ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa »; Saraceni ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute »; Grimaldi ed altri: « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare »; Milio: « Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari ».

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione dell'articolo 12 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati, pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta del 6 dicembre 1994. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 12.5 preannunciato nella scorsa seduta.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Signor presidente, sono in grado di presentare la formulazione dell'emendamento 12.5, che modifica il comma 2-bis dell'arti-

colo 301 del codice di procedura penale di cui do lettura:

All'articolo 12, comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, sia da quelli per il cui accertamento siano richieste indagini particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni ».

VINCENZO FRAGALÀ. Desidero rivolgere un suggerimento al relatore. Ritengo opportuno inserire comunque, per questa eccezione relativa ai reati che necessitano di complesse investigazioni, un termine massimo della custodia cautelare, perché altrimenti tale eccezione consentirebbe alla fine di azzerare il tetto per il quale il legislatore si pone la necessità dell'intervento normativo. Quindi, dovremmo stabilire che per i reati non compresi in quella particolare situazione e condizione il termine sia di trenta giorni prorogabile fino ad un massimo di novanta, mentre per i reati per cui sono necessarie indagini particolarmente complesse (investigazioni difficili, indagini all'estero, eccetera) dovremmo comunque in questo articolo fissare un termine particolare, altrimenti il termine della custodia cautelare sarebbe quello massimo previsto per il reato specifico per cui si indaga.

GIOVANNI MARINO. Ieri sera ci siamo arenati su questo punto.

ERNESTO STAJANO. È un problema di tipo politico.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. A me pare che la nuova stesura dell'articolo

12 sia sufficientemente completa, perché per il resto valgono i principi di cui agli articoli 292 e 303 del codice di procedura penale. L'articolo 303 rimane invariato, per cui i termini sono quelli. Fissare una serie di termini intermedi, anticipati o posticipati, creerebbe solo confusione. Per gli altri reati, valgono i termini previsti dall'articolo 303, che sono termini massimi. Quindi, il giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del suo potere discrezionale, potrà porre un termine, che deve essere contenuto entro i limiti previsti dall'articolo 303. L'articolo vale per i reati che non rientrano nell'articolo 275 e per i quali non sono previste indagini particolarmente complesse; altrimenti, vale il principio ordinario. Si tratta di una deroga alla procedura normale e l'emendamento viene introdotto solo limitatamente all'esigenza di cui alla lettera a); non comprendo quindi perché si dovrebbe formare un altro binario.

TULLIO GRIMALDI. La norma in questione si configura in fondo come una deroga alla disciplina generale. Vi sono infatti due coordinate, una delle quali è quella dell'articolo 292, lettera e), che prevede l'obbligo di fissare il termine quando si tratta di custodia cautelare per esigenze di acquisizione della prova; l'altra è quella di cui all'articolo 303 che fissa, in via generale, un termine massimo per la custodia cautelare.

La norma in esame introduce - lo ripeto - una deroga, in base alla quale per i reati meno complessi e diversi da quelli di cui all'articolo 275, comma 3, la custodia cautelare disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a 30 giorni, prorogabili fino a 90. A questo punto, ritengo che il riferimento all'articolo 292, comma 2, lettera e), sia superfluo, perché l'obbligo di fissare il termine nei casi in cui si tratta di custodia cautelare per esigenze di acquisizione della prova vale sempre, anche nei casi in cui il giudice decida di fissare, per esempio, un termine di 25 o di 10 giorni.

Poiché la norma, nel modo in cui è concepita, si configura come una deroga riferita soltanto ad alcuni casi particolari, non si può fissare un altro termine, perché altrimenti si finirebbe con il sovraccaricare la disciplina relativa ai termini, per cui alla fine ci troveremmo di fronte non più a due ma a tre, quattro binari e così via. Ritengo quindi opportuno - e rivolgo al relatore un invito in tal senso - eliminare il riferimento all'articolo 292, comma 2, lettera e), che non incide sulla sostanza della norma ed è superfluo dal punto di vista della perfezione legislativa.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Grimaldi.

ERNESTO STAJANO. Nel condividere le considerazioni espresse dal collega Grimaldi, vorrei aggiungere che il riferimento iniziale al disposto dell'articolo 292, lettera e), è comunque utile per evitare che sorgano equivoci (mi rendo conto che in presenza di una buona tecnica ermeneutica se ne potrebbe fare a meno). Preferisco quindi correre il rischio di approvare un testo eccessivamente ridondante se ciò va a vantaggio di una chiarezza esemplare. Quindi, a differenza di quanto sosteneva il collega Grimaldi, lascerei nella formulazione del testo il suddetto riferimento, pur rendendomi conto - lo ripeto - che un interprete attento potrebbe non avere bisogno di questa ulteriore precisazione.

Desidero aggiungere che il termine per tutti i reati particolarmente complessi, quelli che necessitano di investigazioni all'estero o quelli richiamati dall'articolo 275, comma 3, è comunque indicato chiaramente nell'articolo 303, la cui disciplina si collega a quella dell'articolo 305, che prevede la proroga dei termini di cui all'articolo 303 in particolari situazioni, le quali si verificano - guarda caso - proprio con riferimento ai processi particolarmente complessi. Ritengo allora che a questo punto la disciplina sia perfetta dal punto di vista della strutturazione complessiva della fattispecie, dal momento che

la disposizione innovativa che ci accingiamo ad introdurre va letta con riferimento al disposto degli articoli 303 e 305.

Dal punto di vista tecnico, pertanto, la formulazione è certamente valida, anche se può sorgere un'obiezione di carattere politico (si tratta comunque di un problema che va affrontato dal punto di vista della volontà del legislatore con riferimento alla dimensione che si intende dare al provvedimento): per i reati particolarmente complessi si applica in sostanza la vecchia disciplina dell'articolo 291, mentre soltanto per i reati più semplici si introduce l'ulteriore limitazione del termine a 30 giorni. Secondo alcuni questa formulazione può risultare troppo debole e non particolarmente incisiva; ritengo invece che essa risponda, tutto sommato, ad esigenze oggettive dell'amministrazione della giustizia e quindi, pur rendendomi conto che, almeno per le categorie di reati indicati con riferimento all'articolo 407, non si introduce nella sostanza un'innovazione rispetto al vecchio sistema, credo che si dia comunque vita ad un sistema equilibrato, tale da conciliare le esigenze di difesa della libertà del cittadino con quelle, altrettanto essenziali, di assicurare che il processo si svolga senza eccessive limitazioni con riferimento ai termini formali.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Di Lello 12.2 e Simeone 12.1 sono stati ritirati.

Avverto che nel corso della seduta alcuni emendamenti saranno votati in linea di principio perché su di essi è necessario acquisire il parere della I Commissione per gli aspetti di legittimità costituzionale (è evidente che soltanto gli emendamenti approvati verranno inviati per il parere alla suddetta Commissione).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 12.5 del relatore nella sua nuova formulazione.

(È approvato).

Poiché i presentatori dell'emendamento Saraceni 12.4 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

FRANCESCO BONITO. Lo faccio mio. Illustrando brevemente tale emendamento, dichiaro che rinunciamo alla proposta di sostituire il termine « novanta » con « centoventi ». Riteniamo inoltre che, per un'esigenza di tecnica normativa, si debba sostituire la parola « rinnovazione » con « proroga ».

Infine, proponiamo che l'inciso « per il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato » sia modificato sopprimendo l'inciso « previo interrogatorio dell'imputato », che ci sembra ridondante. Si tratta infatti di un adempimento che tutto sommato non assume un grande valore garantista.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la informo che in questa fase lei non può riformulare l'emendamento, perché ciò è consentito soltanto al relatore e al rappresentante del Governo.

FRANCESCO BONITO. Non ho riformulato l'emendamento.

PRESIDENTE. Aveva detto che rinunciava a chiedere la sostituzione della parola « novanta » con la parola « centoventi ».

FRANCESCO BONITO. Si trattava, tutto sommato, di tre proposte emendative contenute in un unico emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, mi è stato presentato come un unico emendamento.

FRANCESCO BONITO. Mi rendo conto, presidente. In ogni caso, nella misura in cui ciò è possibile, potrei rinunciare a quella parte dell'emendamento concernente la sostituzione della parola « novanta » con la parola « centoventi ». Chiedo allora che l'emendamento sia votato per parti separate, nel senso di porre in votazione innanzitutto la parte dell'emendamento costituita dalle parole: « sostituire la parola "rinnovazione" con la seguente "proroga" »; successivamente la

parte costituita dalle parole: « sostituire la parola "novanta" con la seguente "centoventi" »; infine la parte costituita dalle parole: « sostituire le parole "di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato" con le seguenti "per i quali la misura era stata disposta" ».

PRESIDENTE. Poiché è stata avanzata la richiesta che l'emendamento Saraceni 12.4 sia votato per parti separate, procederemo in tal senso.

Avverto che la prima parte dell'emendamento Saraceni 12.4 (quella concernente il comma 1, capoverso 2-bis, dell'articolo 12) non sarà posta in votazione perché potrebbe risultare preclusa qualora si pervenga alla definitiva approvazione dell'emendamento 12.5 del relatore. Per la stessa ragione non verrà posto in votazione l'emendamento Pecoraro Scanio 12.3.

Passiamo alla votazione in linea di principio della seconda parte dell'emendamento Saraceni 12.4, che propone la sostituzione della parola « rinnovazione » con la seguente « proroga ».

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Sulla prima proposta emendativa, ossia quella di sostituire la parola « rinnovazione » con l'altra « proroga » esprimo parere favorevole, ritenendo quest'ultimo termine più corretto.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la seconda parte dell'emendamento Saraceni 12.4, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvata).

Passiamo alla votazione in linea di principio della terza parte dell'emendamento Saraceni 12.4, che propone la sostituzione della parola « novanta » con la seguente « centoventi ».

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.
Esprimo parere contrario.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la terza parte dell'emendamento Saraceni 12.4, non accettata dal relatore né dal Governo.

(È respinta).

Passiamo alla votazione in linea di principio della quarta parte dell'emendamento Saraceni 12.4, che propone la sostituzione delle parole « di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato » con le seguenti « per i quali la misura era stata disposta ».

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.
Esprimo parere contrario.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la quarta parte dell'emendamento Saraceni 12.4, non accettata dal relatore né dal Governo.

(È respinta).

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 12 nel suo complesso, come modificato nel corso della discussione, una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.
Devo far presente che nel corso della redazione dell'articolo 13 non è stato riportato un punto che a mio giudizio è fondamen-

tale e che non può assolutamente essere pretermesso.

PRESIDENTE. Collegli, vi prego di fare attenzione perché l'articolo 13 è particolarmente delicato.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.
Lo è, presidente, a causa della omissione, peraltro involontaria, che c'è stata nella trascrizione dell'articolo 304.

Il punto 2 dell'articolo in questione prevede quanto segue: « I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata ... ». Si è però omesso di trascrivere il seguente punto: « I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni ». Questo particolare punto si intende come integralmente trascritto nel testo dell'articolo in questione, e inserito dopo la lettera c), sotto la rubrica n. 2. Conseguentemente, le attuali rubriche n. 2 e n. 3, riportate nel testo, diventano, rispettivamente, n. 3 e n. 4.

In ogni caso, prima che inizi la discussione su tale articolo, vorrei ribadire nuovamente che è pacifico che i termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi nella fase del giudizio quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a formalizzare la correzione del testo dell'articolo in esame.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Presidente, l'emendamento Scermino 13.3 ri-

guarda questo specifico aspetto del problema.

PRESIDENTE. Onorevole Della Valle, potrebbe far proprio uno degli emendamenti presentati.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Presidente, desidererei che risultasse formalmente che non si tratta tanto di emendare il testo dell'articolo, quanto di apportarvi una rettifica perché l'omissione, di cui ho appena parlato, deve essere imputata ad un errore sicuramente materiale. Potrei anche recepire uno degli emendamenti presentati, ma ritengo sia assai più facile ritrascrivere quanto previsto nell'articolo 303. Trattandosi di un errore materiale, il problema è soltanto di correttezza.

PRESIDENTE. Onorevole Della Valle, occorre fare questo inserimento.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. È molto semplice, presidente.

PRESIDENTE. È tutto molto chiaro, ma le sto indicando la procedura da seguire.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. È molto semplice, lo possiamo trascrivere immediatamente; non è un problema. Successivamente discuteremo sugli emendamenti.

L'articolo 13, nel testo del Comitato ristretto, è del seguente tenore: « L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: » (...) « I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) » (...), ed infatti il punto a) corrisponde, poi vedremo se vi sarà qualche modifica; « b) nella fase del giudizio ... ». Segue poi il punto che noi chiamiamo c) ma che in realtà nel testo del codice che ci accingiamo a modificare è il b-bis). Dopo il punto b-bis) dobbiamo inserire un nuovo paragrafo, il paragrafo 2.

PRESIDENTE. È chiarissimo. La sto solo invitando a formalizzare la sua proposta, che deve essere presentata come emendamento.

ROBERTO PAGGINI. Presidente, a questo punto ritiro l'emendamento Ayala 13.2, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Poiché non sono presenti gli onorevoli Pecoraro Scanio, Mironi e Neri, presentatori rispettivamente degli identici emendamenti 13.4, 13.5 e 13.6, si intende che vi abbiano rinunciato.

DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo ritira il suo emendamento 13.1 e dichiara di condividere l'emendamento preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché non sono presenti i presentatori degli emendamenti Bindi 13.8 e Mattarella 13.7, si intende che vi abbiano rinunciato.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritiro l'emendamento Scermino 13.3, di cui sono cofirmataria.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore, onorevole Della Valle, ha presentato l'emendamento 13.9.

Vi sono colleghi che intendano fare dichiarazioni di voto?

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero resti agli atti il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo.

ROBERTO PAGGINI. Esprimo il voto favorevole del gruppo misto.

GIACOMO GARRA. Anche il gruppo di forza Italia voterà a favore dell'emendamento.

GIOVANNI MARINO. Dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI.

EUGENIO BARESI. Voto favorevole anche da parte del gruppo CCD.

TULLIO GRIMALDI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo di rifondazione comunista-progressisti.

EMANUELE BASILE. Voto favorevole esprimerà anche il gruppo della lega nord.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 13.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 13 nel suo complesso, come modificato nel corso della discussione, una volta acquisito il prescritto parere della I Commissione sull'emendamento approvato.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del testo unificato degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1994.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 304. - (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). -

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata

partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b).

3. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303. ».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono inserite le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

ALLEGATO 2

Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).

EMENDAMENTO 12. 5 ALL'ARTICOLO 12

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 13

All'articolo 12, comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera e), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può aver durata superiore a trenta giorni.

12. 5.

Il Relatore.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* 13. 2.

Ayala, Paggini.

Sopprimerlo.

* 13. 4.

Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

* 13. 5.

Mirone.

Sopprimerlo.

* 13. 6.

Neri.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« ART. 13.

1. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b).

2. Nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: "la sospensione del procedimento penale" sono inserite le seguenti: "o dei termini di custodia cautelare" ».

13. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« ART. 13.

1. All'articolo 304 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è so-

spesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b) ».

13. 8.

Bindi, Acquarone, Mattarella.

All'articolo 13, comma 1, dopo il capoverso 1, inserire i seguenti:

1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

1-ter. Nei casi previsti dal comma 1-bis la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

13. 9.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella

fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

13. 7.

Mattarella.

All'articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati nell'articolo 275, comma 3, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

La sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'articolo 310.

13. 3.

Scermino, Bonito, Finocchiaro
Fidelbo, Di Lello Finuoli,
Scozzari.